

**COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E LA
TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 15.03.2007.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4
Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006. Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 5
Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Art. 6
Attività di competenza del comune

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

Nel seguito del presente Regolamento viene denominato "Gestore" il soggetto pubblico

o privato che di fatto gestisce il servizio, sia in qualità di appaltatore, che di concessionario o affidatario.

Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 22/97, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento ;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento, differenziando i rifiuti stessi secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso la stazione ecologica.

E' vietata l'utilizzazione dei cestini e contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il Comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il Comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente

necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Non sono assimilati i rifiuti speciali prodotti durante i cicli di produzione e/o lavorazione industriale.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 50 kg/m^2 anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a 50 kg/m^2 anno. Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo queste caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione. La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a $1,0 \text{ kg/m}^2$.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa/tariffa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento, evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 14

Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta presso la Stazione Ecologica;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15

Raccolta domiciliare

La raccolta domiciliare, prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, al piano strada dei singoli fabbricati e all'interno del perimetro del territorio comunale individuato nella planimetria allegata (allegato B).

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato mediante l'utilizzo dei diversi contenitori indicati nel presente regolamento. I contenitori vengono distribuiti agli utenti per numero

civico. Tali contenitori dovranno essere mantenuti puliti a cura dei proprietari.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

I contenitori rigidi di capacità superiore ai 35 litri dovranno essere carrellati e dotati dell'apposito gancio per il ribaltamento automatico. I contenitori verranno svuotati e restituiti.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati. Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio vengono stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, informandone l'utenza (es. mediante distribuzione annuale di apposito calendario, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, ecc...).

In caso di festività, di norma, i servizi vengono posticipati al primo giorno seguente non festivo a quello previsto.

Art. 16

Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica (umido) è prevista, sia per utenze domestiche che per attività, con frequenza settimanale, di norma il sabato a partire dalle ore 6,00.

Nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre il gestore del servizio effettuerà un ulteriore passaggio nella giornata di mercoledì.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

La frazione organica dovrà essere conferita esclusivamente in sacchetti di materiale biodegradabile (mater-bi), richiusi con legacci biodegradabili.

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto biodegradabile, ben chiuso, negli appositi bidoncini verdi distribuiti dal Comune.

Per le unità familiari singole o condomini con un numero di utenze fino a 4 (quattro), il conferimento può essere effettuato utilizzando contenitori monofamigliari da 35 lt.

Per i condomini con un numero di utenze fino a 9 (nove), il conferimento è effettuato in contenitore condominiale da 120 lt. ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Per i condomini con oltre 9 (nove) utenze, il conferimento è effettuato con più contenitori condominiali da 120 lt ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o

vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, catering, comunità, mense ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori di capacità adeguata e di tipo approvato dal gestore del servizio). Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

La raccolta della frazione organica per questa tipologia di utenze avverrà con frequenza settimanale, salvo eccezioni che saranno valutate ed autorizzate.

Art. 17

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici

La raccolta a domicilio di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, è prevista sia per utenze domestiche che per attività, nei limiti di cui al precedente articolo 11.

Devono essere conferiti esclusivamente i materiali previsti dalle convenzioni CONAI e dei Consorzi di filiera.

Carta e cartone: i cartoni di grosse dimensioni dovranno essere piegati ed eventualmente legati per facilitarne la raccolta. La carta verrà conferita in scatole di cartone, oppure in contenitori di altra natura (es. ceste) che consentano un facile svuotamento. I contenitori diversi da carta e cartone verranno svuotati e restituiti. E' vietato conferire carta e cartone in sacchetti di plastica, salvo eccezioni che saranno valutate ed autorizzate.

Vetro: le bottiglie di vetro o altri contenitori in vetro (es. vasetti) dovranno essere conferiti nell'apposito contenitore distribuito dal Comune. I contenitori verranno svuotati dal gestore e restituiti.

Imballaggi in plastica: dovranno essere conferiti esclusivamente in sacchi di plastica trasparente, che il gestore provvederà a ritirare.

Imballaggi metallici: dovranno essere conferiti in contenitori rigidi che consentano un agevole svuotamento, come secchi, bidoncini o ceste. I contenitori verranno svuotati dal gestore e restituiti.

Il conferimento al servizio di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici dovrà essere effettuato la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio.

Art. 18

Raccolta domiciliare della frazione indifferenziata o residua

La frazione indifferenziata o residua (frazione secca) dei rifiuti solidi urbani deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene, di colore trasparente, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 19

Raccolta differenziata presso la Stazione Ecologica

Gli orari di apertura della Stazione Ecologica sono fissati dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore.

L'accesso alla Stazione Ecologica è consentita esclusivamente ai cittadini residenti e agli altri utenti commerciali ed artigianali aventi sede nel territorio comunale. Il gestore della Stazione Ecologica può richiedere la dimostrazione di tale requisito.

Possono essere conferiti solo rifiuti prodotti sul territorio comunale e per le seguenti tipologie:

Materiali non riciclabili

Ingombranti

Inerti da demolizioni interne (consegna da parte di privati in quantità limitate)

Materiali riciclabili

Residui vegetali per potature e taglio erba da giardini

Carta e cartone

Vetro

Imballaggi in plastica

Polistirolo

Imballaggi metallici
Metallo
Oli vegetali
Abiti e stracci
Legname e mobili

Materiali destinati al corretto smaltimento

Medicinali
Batterie e pile
Frigoriferi
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Accumulatori in piombo (batterie auto)
Oli esausti
Pneumatici
Neon
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Altri materiali (toner fotocopiatrici, flaconi con sigle "T/F", ecc.)

Gli utenti non domestici potranno conferire esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani di cui all'allegato "A", per le tipologie sopra elencate.

Le utenze domestiche possono conferire modeste quantità di rifiuti inerti (max 0,25 m³ giornalieri) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Tutti gli utenti dovranno conferire separatamente le diverse tipologie di materiale, nel rispetto delle indicazioni presenti sui diversi contenitori e o fornite dal gestore.

Art. 20

Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato presso la stazione ecologica gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 21

Conferimento di medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati presso la stazione ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 22
Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche e non domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate presso la stazione ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 23
Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

I rifiuti di cui alla lettera a) sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati negli appositi contenitori sistemati all'interno del cimitero. Rientrano tra essi , in particolare : i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, ecc.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) sono gestiti con le necessarie precauzioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il concessionario e/o appaltatore del servizio.

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il concessionario e/o appaltatore del servizio.

Art. 24
Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

In casi particolari, il Comune potrà concedere apposite autorizzazioni per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (es. fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione e simili).

TITOLO IV GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 25 Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dal Titolo II del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 27

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 26 sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade provinciali;
- d) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- e) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo;
- f) le sponde dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le rogge pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

Art. 28
Cestini porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizione di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore del servizio provvede allo svuotamento degli appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti. E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonchè eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve eventuali comunicazioni di servizi del Comune.

Art. 29
Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta da parte degli operatori incaricati.

Art. 30
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna occupata, collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 31
**Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi
e spettacoli viaggianti**

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

Art. 32

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie devono essere mantenuti puliti. Il gestore del servizio, su incarico, provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 33

Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico, compresi i parchi, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a

depositarli nei cestini portarifiuti o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

E' vietato introdurre animali, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Gli obblighi e divieti previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es. non vedenti).

Art. 34

Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonchè di fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 35

Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 36

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati o manufatti è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia, mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc...).

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di

qualsiasi genere.

Art. 37

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 38

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 39

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 40 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 41 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 Euro a 150 EURO	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 13, art. 28, art. 32, art. 34, art. 41.
Da 50 Euro a 300 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 33.
Da 75 Euro a 450 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 8, art. 29, art. 30, art. 31, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla penalizzazione.

Art. 42 Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nonché il personale eventualmente incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 43
Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in genere, nonché al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 44
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- ⌘ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- ⌘ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ⌘ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- ⌘ Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- ⌘ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- ⌘ Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- ⌘ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- ⌘ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ⌘ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ⌘ Paglia e prodotti di paglia;
- ⌘ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ⌘ Feltri e tessuti non tessuti;
- ⌘ Pelli e similpelle;
- ⌘ Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e copertoni;
- ⌘ Moquette, linoleum e tappezzerie;
- ⌘ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ⌘ Pellicole fotografiche;
- ⌘ Accessori per l'informatica;
- ⌘ Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ⌘ Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- ⌘ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 6 - Attività di competenza del Comune
- Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili
- Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti
- Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 11 - Condizioni di assimilabilità
- Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

TITOLO III -DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

- Art. 13 - Luogo di detenzione
- Art. 14 - Modalità di raccolta
- Art. 15 - Raccolta domiciliare
- Art. 16 - Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica
- Art. 17 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici
- Art. 18 - Raccolta domiciliare della frazione residua
- Art. 19 - Raccolta differenziata presso la Stazione Ecologica
- Art. 20 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto
- Art. 21 - Conferimento di medicinali scaduti
- Art. 22 - Conferimento di pile esauste
- Art. 23 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni
- Art. 24 - Organizzazione del trasporto

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 25 - Applicazione

TITOLO V - RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26 - Definizione

Art. 27 - Competenze e aree di pertinenza

Art. 28 - Contenitori porta rifiuti pag.

Art. 29 - Pulizia dei mercati

Art. 30 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 31 - Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Art. 32 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Art. 33 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Art. 34 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 36 - Cantieri

Art. 37 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 38 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 39 - Carogne animali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 41 - Sanzioni

Art. 42 - Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici

Art. 43 - Volontariato

Art. 44 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B – PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE